



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

ORDINANZA SINDACALE N. 33422/00 DEL

04 LUG. 2019

Oggetto: Interventi di safety per le manifestazioni pubbliche e/o siti caratterizzati da numero di visitatori. Anno 2019.

IL SINDACO

Preso atto di quanto concordato nella seduta del Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica del 14 giugno 2019, presieduto dal Sig. Prefetto, con la presenza dei sindaci e/o loro delegati facenti parti del Libero Consorzio di Ragusa, avente ad oggetto – tra l'altro – la necessità di adottare apposita ordinanza con la quale vengono indicate le misure cd. safety per le manifestazioni che si svolgeranno durante la stagione estiva 2019;

Richiamate le disposizioni operative contenute nella nota del Prefetto di Ragusa prot. n. 106/NC/OES/Area 1 con particolare riguardo alle misure di safety da adottare per tutte le manifestazioni, facendo salve le competenze degli organismi previste dalla normativa di settore, quali le Commissioni Provinciali e Comunali di vigilanza sui pubblici spettacoli, nonché le competenze dei VV.FF., del Centro Operativo Comunale (COC), del Centro Operativo Misti (COM) e del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS);

Richiamata inoltre la Circolare Ministeriale 28/07/2017, n. 11001/110, come aggiornata dalla Circolare Ministeriale 18/07/2018, n. 11001/110/(10) e la Direttiva Ministeriale 19/06/2017, n. 11464 e Circolare Ministeriale 07/06/2017, n.555/OP/0001991/2017/1;

Atteso che l'organizzazione di eventi e manifestazioni di qualsiasi tipologia e connotazione, soprattutto qualora gli stessi richiamino un rilevante afflusso di persone, deve essere programmata e realizzata con il prioritario obiettivo di garantire per chi partecipa, per chi assiste e per chi è coinvolto a qualsiasi titolo, anche solo perché presente casualmente nell'area interessata, elevati standards di sicurezza, adottando anche idonee misure di safety individuate e prescritte durante l'iter propedeutico al rilascio dell'autorizzazione;

Considerato che, nella maggior parte delle manifestazioni di cui in premessa, è prevista la somministrazione di alimenti e bevande ovvero la vendita per asporto delle stesse;

Ritenuto necessario ed urgente intervenire, a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall'incolumità e dalla sicurezza pubblica vietando:

- la vendita per asporto sia in forma fissa che itinerante di bevande contenute in bottiglie di vetro o latta;
- il consumo e la detenzione in luogo pubblico di bevande racchiuse in contenitori di vetro o latta;

A

Dato atto, inoltre, necessario ribadire il divieto tassativo di somministrazione di superalcolici durante le manifestazioni di cui sopra, nonché la somministrazione e vendita di sostanze alcoliche a minori e a persone in evidente stato di ebbrezza o in stato di alterazione da alcool;

Visti:

- l'art. 54 del Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.), che in materia di attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, al comma 4 prevede il potere di adottare provvedimenti di carattere contingibile e urgente nel rispetto dei principi dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza urbana;
- l'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii, in virtù della quale, per i provvedimenti caratterizzati da particolari ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della sicurezza pubblica) non è comunicato l'avvio del procedimento;
- il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- la legge 18 aprile 2017 n. 48 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- l'articolo 7 bis del Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.) in tema di applicazione delle sanzioni in ragione dell'inosservanza di ordinanze e regolamenti comunali;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.

Tenuto conto che durante la stagione estiva, anche su iniziativa privata, vengono svolte diverse manifestazioni su aree pubbliche del territorio comunale e che le predette disposizioni, vanno rapportate con la disciplina legislativa prevista in materia di attività di intrattenimento e spettacolo di cui al dlgs 25 novembre 2016 (cd. SCIA 2), così come meglio chiarito nella risoluzione n. 133759 del 06 aprile 2017 del Ministero dello Sviluppo economico;

Rilevata la necessità di dettare disposizioni operative agli uffici comunali con particolare riguardo al posizionamento di barriere nei siti caratterizzati da un elevato flusso di presenze di cittadini e/o turisti;

Tutto ciò premesso e ritenuto,

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, nelle giornate di svolgimento delle manifestazioni temporanee in programma per la stagione estiva 2019 in luogo pubblico o aperto al pubblico, per tutta la durata della manifestazione nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico transito in cui si terranno le suddette manifestazioni:

- il divieto di trasporto, consumo nonché semplice detenzione di bevande o alimenti, di qualsiasi genere, conservate in contenitori di vetro o latta. E' fatta eccezione per l'area interna ai pubblici esercizi e locali nonché l'area esterna regolarmente autorizzata, anche a carattere stagionale degli stessi mediante provvedimento di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico;
- Il divieto di somministrazione di superalcolici durante le manifestazioni di cui sopra, nonché la somministrazione e vendita di sostanze alcoliche a minori e a persone in evidente stato di ebbrezza o in stato di alterazione da alcool.

L'inosservanza dei precetti di cui alla presente è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata da € 25,00 e € 500,00, con pagamento in misura ridotta sin d'ora fissato in € 50,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento. All'atto dell'accertamento consegue il sequestro amministrativo cautelare, finalizzato alla confisca, dei mezzi utilizzati ai fini della commissione dell'illecito.

PRESCRIZIONI ULTERIORI DI SAFETY:

L'organizzazione di eventi e manifestazioni di qualsiasi tipologia e connotazione, soprattutto qualora gli stessi richiamino un rilevante afflusso di persone, deve essere programmata e realizzata con il prioritario obiettivo di garantire per chi partecipa, per chi assiste e per chi è coinvolto a qualsiasi titolo, anche solo perché presente casualmente nell'area interessata, elevati standards di sicurezza, adottando anche idonee misure di safety individuate e prescritte durante l'iter propedeutico al rilascio dell'autorizzazione.

A tal proposito gli organizzatori di manifestazioni e/o eventi succitati avranno l'obbligo di adottare tutte le misure di Safety e Security, in relazione alla tabella di classificazione del rischio diffusa dal Ministero dell'Interno con nota n. 11001/110 del 28.07.2017, ovvero approntate con specifiche barriere antisfondamento mobili o fisse (del tipo new jersey, mezzi speciali ecc.) da posizionarsi prima e durante le varie manifestazioni nei punti indicati sulla planimetria allegata all'istanza di autorizzazione da sottoporsi preventivamente al competente ufficio comunale.

Per quanto riguarda le misure di Safety – cioè i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone – la Circolare dispone che dovranno essere accertate le seguenti imprescindibili condizioni di sicurezza, parametrate al numero dei partecipanti e dalla tipologia dell'evento come di seguito indicata:

1. Capienza delle aree di svolgimento dell'evento, valutando il massimo affollamento possibile;
2. Percorsi separati di accesso all'area e di deflusso del pubblico, con indicazione dei varchi;
3. Piani di emergenza e di evacuazione, anche con l'approntamento di mezzi antincendio;
4. Suddivisione in settori dell'area di affollamento, in relazione all'estensione della stessa con previsione di corridoi per gli interventi di soccorso in emergenza;
5. Piano di impiego, a cura dell'organizzazione, di un adeguato numero di operatori formati con compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi anche in caso di evacuazione, che provveda anche ad evitare l'intralcio della normale viabilità stradale;
6. Spazi di soccorso, raggiungibili dai mezzi di assistenza, riservati alla loro sosta e manovra;
7. Spazi e servizi di supporto accessori;
8. Previsione, a cura della componente dell'emergenza e urgenza sanitaria, di un'adeguata assistenza sanitaria;
9. Presenza di un impianto di diffusione sonora e/o visiva, per gli avvisi al pubblico;
10. Relazione tecnica in acustica.

Gli organizzatori, oltre a quanto stabilito dalla succitata Circolare Ministeriale, avranno l'ulteriore obbligo di presidiare e vigilare, nei punti stabiliti dalle barriere mobili o fisse.

ASPETTI PROCEDURALI

In conformità a quanto disposto dalla direttiva ministeriale N. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 avente ad oggetto "*Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche*", tutti i soggetti organizzatori interessati allo svolgimento di **pubbliche manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio** sono tenuti a presentare istanza al Dirigente del Settore, con congruo anticipo rispetto alla data dell'evento, corredata dalla

documentazione necessaria, recante anche l'indicazione delle misure di sicurezza che si intende adottare (**allegato 1**).

Ove si tratti di eventi di pubblico spettacolo, il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, secondo le previsioni dell'art. 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, acquisirà il parere della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, precisando che i verbali della Commissione Comunale/Provinciale vanno trasmessi alla Prefettura-UTG di Ragusa;

Nelle altre ipotesi, invece, il Comune potrà rilasciare direttamente il provvedimento autorizzativo, indicando nello stesso le misure di sicurezza da adottarsi nel rispetto di quanto successivamente indicato.

Qualora nella fase istruttoria vengano in rilievo profili di security o di safety di tale complessità e delicatezza da richiedere un'analisi coordinata e integrata e, comunque, qualora si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, il Sindaco, o il Presidente della Commissione di vigilanza, ne informerà la Prefettura che, acquisita la documentazione prodotta dall'organizzatore e qualora ne constati l'effettiva esigenza, sottoporà l'argomento all'esame del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, allargato alla partecipazione del Comandante provinciale dei Vigili del fuoco.

Infine, con riferimento alle manifestazioni di cui agli artt. 18 (riunioni in luogo pubblico) e 25 (cerimonie religiose) del regio decreto n. 773 del 1931, il Questore, secondo le consuete e consolidate prassi amministrative, interesserà il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica solo in relazione a quegli eventi che implicano un livello di rischio tale da imporre una valutazione coordinata da parte delle autorità preposte. Nell'ambito di tale Consesso, integrato dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco, potranno valutarsi, unitamente ai profili di security, le eventuali misure di safety ritenute necessarie all'integrazione del generale dispositivo di sicurezza

Precisare che:

- le misure minime di safety devono essere adottate anche alla luce di quanto previsto dal d.lgs. 25 novembre 2016 n. 222 che ha confermato le disposizioni del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 del TULPS e pertanto:
 - a) per gli eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si concludono entro le ore 24,00 del giorno di inizio si avviano con SCIA;
 - b) per gli eventi che ospitano oltre 200 partecipanti oppure quelli che, anche ospitando fino ad un massimo di 200 partecipanti, si concludono dopo le ore 24,00 del giorno di inizio devono essere autorizzati da parte delle Autorità Competenti;
 - c) per gli eventi di cui alla lett. a) e b) trova applicazione con riguardo alla disciplina delle emissioni sonore.

A tale fine, gli organizzatori sono tenuti ad allegare alla domanda (allegato 1), nel caso di eventi con rischio medio-alto - per eventi con capienza superiore a 10.000 persone il livello di rischio è sempre ALTO - il modulo allegato (**allegato 2**).

2) Misure di salvaguardia (barriere) in alcuni siti del territorio comunale.

Ferme restando ulteriori e diverse misure prescritte dagli organismi aventi competenze in materia, si dispone che, con effetto immediato, il Dirigente Settore Polizia Locale proceda ad allocare apposite barriere di protezione, garantendo accesso a tutti gli utenti della strada e solo ai mezzi di pubblico servizio, in Corso Umberto I (isola pedonale)

ENTRATA IN VIGORE ORDINANZA

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune e avrà **decorrenza dalla sua pubblicazione sul sito internet dell'Ente e fino al 31.12.2019.**

Si dispone, infine, che copia della presenta ordinanza sia notificata, per le rispettive competenze a:

- U.T.G. - Prefettura di Ragusa;
- Questura di Ragusa;
- Comando Provinciale Carabinieri Ragusa;
- Stazione Carabinieri ...;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza;
- Capitaneria di Porto di Pozzallo;
- Comando Polizia Provinciale;
- Dirigente Polizia Municipale ...;
- Dirigente Settore LL.PP.;
- Responsabile Protezione Civile;
- Dirigente Settore "Sviluppo economico";
- Dirigente Settore Politiche Ambientali;
- Responsabile SUAP di ...;
- Dirigente Settore Tributi;
- SIAE;
- ASP di Ragusa – Servizio prevenzione.

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti Tar Catania o Presidente Regione Siciliana nei termini, di 60 gg e di 120 gg dalla data di pubblicazione.

Dal Palazzo di Città,

**Il Sindaco
Ignazio Abbate**

